REGOLAMENTO (CEE) N. 3987/89 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1989

che fissa, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, la quantità massima di taluni prodotti del settore dei grassi da mettere in consumo e da importare in Spagna e Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Spagna (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1930/88 (2), in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento (CEE) n. 476/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse immessi in consumo in Portogallo (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1920/87 (4), in particolare l'articolo 14,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Spagna (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/89 (6), occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti; che il regolamento (CEE) n. 3474/89 ha fissato, per la campagna di commercializzazione 1989/1990, il quantitativo massimo di olio di girasole da mettere in consumo in Spagna e da esportare da tale paese; che si devono fissare i limiti riguardanti gli altri prodotti o gruppi di prodotti elencati all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1183/86; che è stato elaborato il bilancio globale di approvvigionamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che è opportuno agevolare esplicitamente l'importazione dei prodotti trasformati a base di olio, quali la margarina e i grassi idrogenati;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1184/86 della Commissione, del 21 aprile 1986, che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore dei grassi messi in consumo in Portogallo (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1726/87 (8), occorre fissare i quantitativi di oli e di grassi da mettere in consumo in detto paese, nonché i limiti del volume annuo d'importazione di tali prodotti; che occorre fissare tali valori conformemente ai criteri definiti all'articolo 292 dell'atto di adesione; che è stato elaborato il bilancio globale di approvvigionamento di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 475/86;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, i quantitativi da mettere in consumo in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 150 000 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana, di cui 110 000 t di olio di soia;

b) 72 000 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana;

c) — 13 000 t di oli di lino, di ricino e di legno della Cina,
— 13 000 t di olio di soia,
— 28 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, i quantitativi da mettere in consumo in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati:

a) 105 000 t di olio di soia,

b) 155 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 45 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 2

1. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, i limiti del volume d'importazione in Spagna sono fissati ai livelli sotto indicati:

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 170 del 2. 7. 1988, pag. 3.
(3) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 51.
(4) GU n. L 183 del 3. 7. 1987, pag. 18.
(5) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(6) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 19.
(7) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 23.
(8) GU n. L 163 del 23. 6. 1987, pag. 17.

a) 0 t di oli di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1183/86, destinati all'alimentazione umana ;

b) 63 500 t di altri oli e grassi destinati all'alimentazione umana, di cui :

b1) 1 500 t di grassi idrogenati di cui al codice NC 1516,

b2) 1 500 t di margarina di cui al codice NC 1517 ;

c) — 13 000 t di olio di lino, di ricino e di legno della Cina,

— 0 t di olio di soia,

— 28 000 t di altri oli destinati ad usi diversi dall'alimentazione umana.

I quantitativi di margarina e di grassi idrogenati sono ripartiti ciascuno nel modo seguente :

— 750 t per il primo semestre 1990,

— 750 t per il secondo semestre 1990.

2. Per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1990, i limiti del volume d'importazione in Portogallo sono fissati ai livelli sotto indicati :

a) 105 000 t di olio di soia,

b) 140 000 t di olio di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1184/86,

c) 45 000 t di altri oli e grassi alimentari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione